

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1070-A)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

COMPOSTA DEI SENATORI

MERLIN, *Presidente*; SACCHETTI e RESTAGNO, *Vice Presidenti*; ZACCARI e MASCIALE, *Segretari*;
BARDELLINI, BOSI, BRACCESI, D'ALBORA, DARDANELLI, FERRARI, GRAVA, MAMMUCARI, MINIO,
MONNI, PICARDI, SAVIO, SIMONUCCI, SOLARI, TARTUFOLI, TESSITORI e ZANE

(RELATORE TESSITORI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati, in un testo unificato,
nella seduta del 25 maggio 1960 (V. Stampati nn. 82-945)*

d'iniziativa dei deputati ZANIBELLI, STORTI, PAVAN, CALVI, GITTI, CAPPUGI, SCALIA, MAROTTA Vincenzo, COLLEONI, BIAGGI Nullo, ZACCAGNINI, SABATINI, PENAZZATO, BUTTE', REPOSSI, COLOMBO Vittorino, GALLI, ROSELLI, TOROS, CASATI, CENGARLE, AZIMONTI, GORRIERI Ermanno, PATRINI, DONAT-CATTIN, COLASANTO, ARMATO, BUZZI, BIANCHI Fortunato, CIBOTTO, SAMMARTINO, SORGI, PEDINI, LOMBARDI Giovanni (82); e dei deputati FOGLIAZZA, GATTO Vincenzo, BIANCO, MAGNANI, SPECIALE, ALBARELLO, MICELI, RICCA, MAGNO, CONTE, COLOMBO Renato, MONTANARI Silvano, CONCAS, GOMEZ D'AYALA, SCARPA, CURTI Ivano, CAVAZZINI, ZURLINI, ARMAROLI, BIGI, NANNI Rino, CLOCCHIATTI, SAVOLDI, FERRARI Francesco, ALBERGANTI, AMBROSINI, BORELLINI Gina, VENE- GONI, Busetto, BOLDRINI, NICOLETTO, GORRERI Dante, SOLIANO, BRIGHENTI, COMPAGNONI e BARDINI (945)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 GIUGNO 1960

Comunicata alla Presidenza il 12 luglio 1960

Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli

ONOREVOLI SENATORI. — Nel riferire brevemente su questo disegno di legge mi sembra superfluo soffermarmi ad illustrare la situazione dell'edilizia rurale e, in particolare, delle case di abitazione dove vivono le famiglie agricole. Esiste al riguardo una così copiosa letteratura — indagini, saggi, inchieste, statistiche — che devo supporre conosciuta, almeno in parte, da tutti, per cui riterrei sfoggio inutile di erudizione se tentassi solo di riassumere i risultati di tali studi. Da questi e soprattutto dalla diretta conoscenza di ciascuno di noi si deve concludere per la esistenza di uno stato di estrema arretratezza, in vaste zone d'Italia, in cui si trovano le abitazioni dei nostri lavoratori della terra. Ed è pure superfluo fermarci a considerare come simile situazione ha ripercussioni negative sulle famiglie e sugli individui non solo sotto l'aspetto economico, ma anche, e soprattutto, sotto lo aspetto igienico-sanitario, civile e morale. Il problema pertanto del miglioramento della edilizia rurale deve essere affrontato e, sia pure gradualmente, risolto con tenacia pari alla riconosciuta sua gravità ed urgenza.

Partendo da questi pacifici presupposti un gruppo di deputati democratici cristiani con a capo l'onorevole Zanibelli, seguito poi da un gruppo di deputati comunisti e socialisti con alla testa l'onorevole Fogliazza si fecero iniziatori davanti l'altro ramo del Parlamento di due distinte proposte di legge allo scopo di provvedere alla costruzione o al riattamento delle abitazioni dei salariati e dei braccianti agricoli. Per quanto si dirà in seguito, il vostro relatore ritiene inutile riassumere le norme essenziali di dette proposte. Basterà informare il Senato che ambedue prevedevano, circa il finanziamento necessario alla attuazione delle finalità previste, un sistema analogo a quello da anni sperimentato e che è noto col nome di I.N.A.-Casa. Detto finanziamento cioè sarebbe stato alimentato dai contributi della proprietà terriera, dei locatori o imprenditori della stessa, dei salariati o braccianti, infine dello Stato. Questo sistema importava evidentemente, per quanto riguarda specialmente le due prime categorie, indagini ed accertamen-

ti non semplici nè facili e, probabilmente, una procedura complessa da fissarsi col regolamento, che ambedue le proposte di legge prevedevano. Tutto questo avrebbe reso macchinosa e quindi lenta e non priva di incognite l'attuazione degli scopi da raggiungere. Si comprese d'altro canto che non era giusto nè opportuno gravare la proprietà terriera di un nuovo onere nel mentre è noto che la nostra agricoltura sta attraversando un periodo di serie difficoltà tanto che si è predisposto un complesso di provvidenze che vanno sotto il nome di « piano verde ». Ecco perchè, mentre le cennate proposte di legge erano in discussione davanti una Commissione speciale della Camera dei deputati, il Ministro dei lavori pubblici ritenne di presentare un insieme di emendamenti o proposte, che modificavano sostanzialmente sia il sistema di finanziamento, sia la procedura rivolta all'ottenimento dello stesso scopo prefissosi dalle due iniziative parlamentari. Avvenne così che la maggioranza della Commissione ritenne di far proprio il testo formulato dal Ministro dei lavori pubblici, e su tale testo, appoggiato da una relazione dell'onorevole Pavan e resistito da una relazione di minoranza a firma degli onorevoli deputati Scarpa e Ricca, si svolse la discussione davanti l'Assemblea. Alla fine, nella seduta del 25 maggio 1960, respinti i molti emendamenti proposti ai singoli articoli, il disegno di legge, quale è pervenuto al Senato, venne approvato quasi alla unanimità, cioè con 383 voti contro soli 4: circostanza questa che ritengo vada sottolineata e tenuta presente dal Senato.

Venendo ora all'esame del disegno di legge mi limiterò a poche considerazioni di carattere generale, ma, a mio parere, sostanziali per chi voglia giungere a serene ed obiettive conclusioni. In tali considerazioni cercherò, come è dovere del relatore, di riecheggiare e cogliere anche talune preoccupazioni, se non proprio critiche, manifestatesi durante le discussioni in seno alla vostra Commissione speciale.

Si deve innanzi tutto tener presente che le proposte di legge di iniziativa parlamentare non si proponevano di dare una casa di

abitazione a tutti i lavoratori della terra e nemmeno a tutti i lavoratori agricoli rientranti in qualche modo tra i braccianti e i salariati. È necessario a questo riguardo ricordare che nella dizione comune di braccianti e salariati si comprendono cinque categorie di lavoratori, cioè i *permanenti* che lavorano 201 e più giornate l'anno, gli *abituali* da 151 a 200 giornate, gli *occasionali* da 101 a 150 giornate, gli *eccezionali* da 51 a 100 giornate, infine gli *speciali* che lavorano meno di 50 giornate l'anno. Questa distinzione e nomenclatura sono ormai adottate negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli tenuti dal Servizio centrale contributi unificati in agricoltura e suoi uffici periferici, dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'effetto della applicazione delle assicurazioni sociali disposte per legge.

Ora, è evidente che non tutti gli appartenenti alle cinque categorie di lavoratori potranno beneficiare delle provvidenze disposte dal disegno di legge in esame. Questo infatti (art. 11) prevede l'assegnazione delle abitazioni agli aventi titolo o in proprietà o in locazione con l'obbligo conseguente del pagamento del prezzo di vendita o del canone di affitto. Ne deriva che, in un caso o nell'altro, il lavoratore deve avere la possibilità finanziaria di pagare quanto dovuto; e tale possibilità non può aversi se non incidendo sul salario che è l'unica sua fonte di entrata. Perciò, pur non affermandolo la legge, è prevedibile che i lavoratori con meno di 100 giornate lavorative l'anno non saranno in grado di soddisfare nè la quota annua del prezzo di vendita nè quella della locazione; ond'è, come ho già affermato, che non tutti i salariati potranno beneficiare delle disposizioni contenute nella legge. Da qui sorse viva la preoccupazione di alcuni colleghi meridionali nelle cui provincie sarebbero più numerosi che altrove i braccianti e salariati agricoli che non riescono ad avere occupazione al di sopra di cento giornate l'anno.

A questa obiezione mi pare si possa rispondere osservando che, secondo le norme contenute nell'articolo 6 del disegno di legge (norme che l'emanando regolamento dovrà ulteriormente chiarire e completare), la ri-

partizione annuale dei fondi tra le provincie avverrà tenendo conto di vari elementi come il rapporto tra il numero di lavoratori e giornate di lavoro, gli indici di affollamento e le condizioni igienico-sanitarie delle abitazioni. E questa complessità di criteri non potrà non determinare una minore influenza dell'elemento, pur preso in considerazione, del numero di giornate di lavoro svolte in un anno. Così in pratica avverrà, secondo il modesto parere dello scrivente, che se nel nord i primi assegnatari saranno coloro che hanno un'occupazione di 360 giornate, nel sud e nelle isole, dove rispettivamente soltanto il 17,60 per cento e il 6,50 per cento appartengono alla categoria dei salariati fissi, l'assegnazione sarà attribuita a coloro che compiono da 150 a 180 giornate l'anno, che sono gli indici più elevati di occupazione nell'ambiente. Se poi si tiene presente la distribuzione dei braccianti nelle varie regioni d'Italia, si ha un ulteriore motivo per convincersi quanto siano ampi i margini di applicazione della legge anche nelle provincie meridionali. Infatti nel sud e nelle isole vi sono attualmente circa 585.000 braccianti avventizi, che rappresentano rispettivamente nel sud il 35,2 per cento e nelle isole il 31,2 per cento degli appartenenti alla categoria e che complessivamente hanno una media di 122 e 128 giornate annue di lavoro sulla media nazionale di 127 giornate.

Altro punto che provocò tra gli onorevoli commissari largo dibattito fu quello relativo al finanziamento del piano decennale. L'articolo 5 del disegno di legge prevede che per la esecuzione dei previsti programmi di costruzione verrà stanziata, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a partire dall'esercizio 1960-61 e per 10 anni, la somma di lire 15 miliardi annui. A tale scopo saranno utilizzate le somme ricavate dalla vendita degli alloggi costruiti a totale carico dello Stato, a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Codesta fonte di copertura finanziaria, fu da taluno ritenuta incerta ed aleatoria, e quindi in contrasto con la norma tassativa dell'articolo 81 della Costituzione. Interpellata al riguardo, la 5ª Commissione (Bilancio)

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della Camera osservò, come si legge alla fine della relazione dell'onorevole Pavan, « che i rientri previsti dalla legge 17 gennaio 1959 n. 2, non risulterebbero sufficienti a coprire la maggiore spesa di lire 150 miliardi... Conseguentemente la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, subordinandolo all'accoglimento di una modifica all'articolo 5 per impegnare il Governo a stanziare la somma di lire 15 miliardi, pari alla prima annualità prevista nel primo comma dell'articolo 5 stesso, nel fondo speciale destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso da iscriverne a carico dell'esercizio 1960-61, provvedendosi di conseguenza nei nove esercizi successivi ». Giunto il disegno di legge all'esame della vostra Commissione speciale, fu richiesto il parere della nostra Commissione finanze e tesoro, la quale, in data 23 giugno 1960, lo espresse nei seguenti termini: « La Commissione finanze e tesoro rileva che il problema della copertura finanziaria della nuova spesa recata dal provvedimento in esame e definita nel primo comma dell'articolo 5 in 15 miliardi annui per dieci anni, è connesso con l'accertamento della possibilità di ricavare un pari importo, almeno nel complesso, dal disposto del secondo comma dello stesso articolo. La Commissione pertanto non si oppone all'ulteriore corso del provvedimento purchè, per una corretta applicazione dell'articolo 81 della Costituzione, resti inteso che sussiste complessivamente una corrispondenza tra la nuova spesa derivante dal disegno di legge in esame e le somme ricavate dalla vendita degli alloggi costruiti a totale carico dello Stato, a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 ».

È necessario notare subito che la Camera dei deputati non ritenne di seguire il suggerimento dato dalla Commissione del bilancio e cioè non introdusse la modifica indicata dalla Commissione stessa all'articolo 5, che fu approvato nel testo governativo. Ciò avvenne per le assicurazioni date dal Ministro dei lavori pubblici, il quale ebbe a dichiarare anche in Assemblea che l'applicazione della legge 17 gennaio 1959, n. 2, ha dato sinora risultati tali da garantire la copertura della spesa prevista dal citato articolo 5 del disegno di legge in esame. Esiste pertanto, nel complesso, corrispondenza tra la nuova spesa e le somme ricavate dalla vendita degli alloggi costruiti a totale carico dello Stato, per cui non vi è incertezza sulla osservanza dell'articolo 81 della Costituzione.

Ciò detto pare allo scrivente non vi sia altro da aggiungere nè sugli organi previsti per realizzare la volontà del legislatore nè sulla procedura ad essi segnata. Sembra al relatore di esprimere soltanto l'augurio che il regolamento, che il disegno di legge prevede doversi emanare entro 6 mesi dalla entrata in vigore della legge, venga elaborato con la maggiore possibile sollecitudine e che le norme in esso contenute servano a rendere snella ed agevole l'attuazione della legge.

E poichè appare evidente la finalità altamente sociale del provvedimento, ed è noto come la sua definitiva approvazione sia vivamente attesa dalle categorie interessate, sono certo che il Senato non vorrà tardare di dare allo stesso il suo voto favorevole.

TESSITORI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato di attuazione di un piano di costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto, oltre che del presidente:

1) di un funzionario per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale;

2) di tre rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti sulla base di una terna di nomi presentata da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il presidente del Comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

I componenti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario della Amministrazione dei lavori pubblici avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

Art. 2

Il Comitato di attuazione provvede:

1) a proporre al Ministro dei lavori pubblici la ripartizione tra le varie provincie dei fondi disponibili, in conformità ai criteri stabiliti dal successivo articolo 6;

2) alla vigilanza sull'azione dei Comitati provinciali;

3) a compilare annualmente il rendiconto delle gestioni sulla base dei dati forniti dalla Banca nazionale del lavoro nonché una relazione sull'andamento della ge-

stione, che sono trasmessi al Ministro dei lavori pubblici.

Il Comitato propone altresì al Ministro dei lavori pubblici, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema di regolamento per la esecuzione della legge stessa.

Art. 3.

Il servizio di cassa relativo ai fondi di cui alla presente legge è affidato alla Banca nazionale del lavoro.

A tal fine il Ministro dei lavori pubblici versa all'inizio di ogni esercizio finanziario la somma di cui al primo comma dell'articolo 5. Gli interessi maturati su tali somme concorrono a costituire il fondo di cui all'articolo 5.

La Banca nazionale del lavoro provvede, entro i limiti della ripartizione fatta dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 6, alla somministrazione dei fondi agli Uffici ed Enti di cui all'articolo 4. Il versamento delle anticipazioni sulla base degli stati di avanzamento e il pagamento dei saldi al completamento delle opere saranno effettuati secondo le norme stabilite dal regolamento di esecuzione.

La Banca nazionale del lavoro raccoglie i rendiconti annui sulle gestioni dei singoli Uffici ed Enti di cui all'articolo 4 e li trasmette entro il 31 ottobre di ogni anno al Comitato di attuazione di cui all'articolo 1, riassumendone le risultanze in un rendiconto unico.

Art. 4.

La realizzazione delle opere è affidata in ogni provincia dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Comitato di attuazione, al Genio civile ovvero agli Istituti autonomi case popolari o all'U.N.R.R.A.-Casas.

L'amministrazione delle opere stesse è affidata, con le stesse forme di cui al comma precedente, agli Istituti autonomi case popolari o all'U.N.R.R.A.-Casas.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'Ente cui è demandata l'amministrazione è tenuto ad istituire una gestione speciale con il bilancio separato e dovrà inoltrare annualmente rendiconto alla Banca nazionale del lavoro, trasmettendolo entro il 31 agosto al Comitato provinciale di cui all'articolo 7.

Art. 5.

Per la esecuzione dei programmi di costruzione di cui alla presente legge sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a partire dall'esercizio 1960-61 e per dieci anni, la somma di lire 15 miliardi annui.

A tale uopo saranno utilizzate le somme ricavate dalla vendita degli alloggi costruiti a totale carico dello Stato, a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Le somme ricavate dalla locazione delle abitazioni costruite in base alla presente legge e gli interessi maturati sulle somme depositate presso la Banca nazionale del lavoro concorreranno ad incrementare gli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo.

Qualora per esigenze connesse alla realizzazione dei programmi fosse necessario, si potranno disporre per ciascuno esercizio delle anticipazioni di spesa sugli stanziamenti previsti per gli esercizi successivi.

Le somme ricavate dalla vendita degli alloggi costruiti in base alla presente legge concorreranno ad incrementare gli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo e saranno impiegate per il risanamento, il riattamento e l'ampliamento di vecchie abitazioni già in possesso, a titolo di proprietà, di lavoratori agricoli dipendenti.

Art. 6.

La ripartizione annuale dei fondi tra le provincie è effettuata tenendo conto delle caratteristiche economiche delle provincie stesse, del numero di giornate di lavoro svolte nella agricoltura, del rapporto tra numero

dei lavoratori e giornate di lavoro, degli indici di affollamento e delle condizioni igienico-sanitarie delle abitazioni nonché del prevedibile andamento dell'occupazione dei lavoratori dipendenti dall'agricoltura.

Le somme destinate alle singole provincie possono essere integrate da fondi messi a disposizione dalle Amministrazioni provinciali e dagli Enti regionali eventualmente esistenti, secondo le modalità che saranno indicate dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 7.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, in ogni provincia è costituito un Comitato provinciale il quale è composto, oltre che del prefetto con funzioni di presidente:

1) di un rappresentante dell'Ufficio provinciale del Genio civile, di uno dell'Ispettorato provinciale agrario e di uno dell'Ufficio provinciale del lavoro;

2) di tre rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti.

Alle riunioni del Comitato provinciale partecipa, senza diritto di voto deliberativo, un rappresentante dell'Ente provinciale di gestione di cui all'articolo 4.

I componenti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

La segreteria del Comitato ha sede presso l'Ente di gestione. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario all'uopo designato dal Genio civile.

Il Comitato, sulla base delle direttive del Ministro dei lavori pubblici, ha il compito:

a) di effettuare la ripartizione dei fondi nell'ambito provinciale sulla base di criteri analoghi a quelli adottati su scala nazionale,

b) di esaminare le domande dei lavoratori singoli o associati che intendono costruire in proprio l'abitazione o che intendono procedere al riattamento di vecchie abitazioni;

c) di fissare all'Ente di gestione provinciale i criteri di massima per la costruzione degli alloggi;

d) di approvare i valori delle quote di riscatto e di affitto delle abitazioni;

e) di vigilare sugli adempimenti da parte dell'Ente di gestione sia per quanto attiene ai tempi di esecuzione dell'opera che alle modalità, sia per quanto altro attiene alla tutela degli interessi degli assegnatari;

f) di vigilare sull'assegnazione degli alloggi perchè la stessa sia effettuata in piena osservanza delle norme regolamentari e di approvare sia i bandi di concorso che la graduatoria per la assegnazione;

g) di approvare il rendiconto annuo dell'Ente di gestione prima della sua presentazione alla Banca nazionale del lavoro.

Art. 8.

Le case prevedute dalla presente legge possono comprendere tra i servizi accessori anche i locali necessari per l'eventuale ricovero degli animali e il deposito degli attrezzi agricoli.

Il regolamento di esecuzione determinerà i criteri di massima a cui i Comitati provinciali devono attenersi nel fissare i limiti massimi di ampiezza e di costo delle costruzioni.

Art. 9.

I lavoratori singoli o associati in forma cooperativa possono inoltrare domanda all'Ente di gestione provinciale di costruzione diretta e di riattamento e ampliamento delle proprie abitazioni, mediante appalto della opera o esecuzione in proprio.

L'Ente, previa approvazione del Comitato provinciale, assegna ai richiedenti il valore corrispondente dell'immobile o delle migliorie da effettuare alle vecchie abitazioni e vigila sulla esecuzione dell'opera. In caso di esecuzione in proprio da parte dei lavoratori l'Ente è tenuto alla necessaria assistenza tecnica.

Si applicano anche nel caso preveduto dal presente articolo, per la esecuzione delle

opere, i criteri generali relativi alle dimensioni delle costruzioni.

Art. 10.

Per la esecuzione dei servizi pubblici necessari per rendere idonee alla funzione le aree destinate alle costruzioni previste dalla presente legge, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad avvalersi, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, delle disposizioni contenute nell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e nell'articolo 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Art. 11.

Le abitazioni vengono assegnate in proprietà o in locazione, secondo la preferenza degli aventi titolo all'assegnazione.

Il prezzo di vendita dovrà essere calcolato sulla base del 50 per cento del valore dell'immobile o del riattamento, senza interessi, e potrà essere corrisposto in non più di 25 rate annuali in caso di nuove costruzioni e non più di 10 rate annuali nel caso di riattamenti.

La quota annua di affitto non dovrà superare il 60 per cento del valore della quota annua di riscatto venticinquennale corrispondente per lo stesso immobile.

Nel caso che il lavoratore assegnatario di un appartamento a riscatto sia in condizioni di doversi trasferire dalla località in cui risiede, può:

1) trasferire l'alloggio ad un proprio ascendente o discendente o collaterale di 2° grado avente titolo all'assegnazione a norma della presente legge. Nel qual caso il subentrante mantiene nei confronti della gestione ogni obbligo e diritto e con atto di acquisto dell'assegnatario precedente subentra nella proprietà dell'immobile corrispondendo un valore massimo del 40 per cento della quota di riscatto;

2) rinunciare all'abitazione restituendola alla gestione che rimborserà il valore corrispondente alla differenza tra la quota di riscatto e la quota di affitto dell'appartamento.

Non è ammesso l'affitto a terzi, neppure se componenti dello stesso nucleo familiare, di un immobile che sia già stato assegnato a riscatto ad un lavoratore.

Nel caso di morte del titolare, la vedova, i figli o i familiari eredi conviventi di qualsiasi grado subentrano nei diritti e negli obblighi dell'assegnatario.

Art. 12.

Alle costruzioni eseguite ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute negli articoli 23 e 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

L'approvazione dei progetti di costruzione di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono considerati urgenti e indifferibili.

Ai fini della presente legge, la misura prevista dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per l'indennità di espropriazione dei suoli necessari alle costruzioni è applicata con la decurtazione del 25 per cento.